Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **Roma - Giovedì, 22 gennaio 1931 - Anno IX** **Numero 17**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.
Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Frosinone:** Grossi professore Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Internazionale, via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravità n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Settoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattès & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggansi le norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **127.**

LEGGE 8 gennaio 1931, n. **10.**

Conto consuntivo della Cirenaica per gli esercizi finanziari 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24 e 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto appresso:

Esercizio 1920-21.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1920-21, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo della Colonia, in . . . . L. 127.463.065,58
delle quali furono riscosse . . . . . . » 107.091.252,92

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 20.371.812,66

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 129.612.330,72
delle quali furono pagate . . . . . . » 71.924.757,83

e rimasero da pagare . . . . L. 57.687.572,89

Art. 3.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1919-20 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . L. 41.036.523,28
delle quali furono riscosse . . . . . » 15.666.191,20

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 25.370.332,08

Art. 4.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1919-20 restano determinate, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . L. 124.924.026,64
delle quali furono pagate . . . . . . » 15.389.865,33

e rimasero da pagare . . . . L. 109.534.161,31

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21 sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dello esercizio finanziario 1920-21 (art. 1) . . L. 20.371.812,66
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 3) . . » 25.370.332,08
Somme riscosse e non versate . . . » 4.160.354,17

Residui attivi al 30 giugno 1921 . . . L. 49.902.498,91

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21 sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1920-21 (art. 2) . . . . L. 57.687.572,89
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 4) . . . » 109.534.161,31

Residui passivi al 30 giugno 1921 . . . L. 167.221.734,20

Art. 7.

Ai sensi degli articoli 74-*bis* e n. 78 delle norme provvisorie amministrativo-contabili per la Tripolitania e la Cirenaica, approvate con Regio decreto 22 agosto 1915, n. 1363, modificato con decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1051, ai seguenti articoli del bilancio della Cirenaica, per l'esercizio 1920-21, è inscritta la somma per ciascuno di essi indicata:

Art. 105. — Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi, ecc. . . . . L. 3.000.000 —
Art. 106. — Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio . . . . » 600.382,53

Art. 8.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1920-21, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo . . . . L. 916.806,70
delle quali furono riscosse . . . . . » 569.522,46

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 347.284,24

Art. 9.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1920-21, per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in lire 916.806,70, che risultano interamente pagate.

Art. 10.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1919-20, restano determinate in L. 192.407,10.

Art. 11.

I residui attivi delle ferrovie predette, vengono stabiliti, al 30 giugno 1921, in base ai risultati del conto consuntivo, come appresso:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (articolo 8) . . . . L. 347.284,24
Somme da riscuotere in conto dei residui degli esercizi anteriori (art. 10) . » 192.407,10

Totale dei residui attivi . . . . . . L. 539.691,34

Esercizio 1921-22.

Art. 12.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1921-22 per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo della Colonia, in. . . . . L. 162.830.681,30
delle quali furono riscosse . . . . . » 148.221.822,26

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 14.608.859,04

Art. 13.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo, in . . . L. 165.417.693,34
delle quali furono pagate . . . . . . » 90.885.184,78

e rimasero da pagare . . . . L. 74.532.508,56

Art. 14.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1920-21, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . L. 52.482.841,07
delle quali furono riscosse . . . . . » 36.357.779,77

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 16.125.061,30

Art. 15.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1920-21, quali risultano dal conto consuntivo, restano determinate, in . . . . L. 167.215.064,32
delle quali furono pagate . . . . . . » 21.811.091,13

e rimasero da pagare . . . . L. 145.403.973,19

Art. 16.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-1922, sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario (art. 12)	L.	14.608.859,04
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 14) . .	»	16.125.061,30
Somme riscosse e non versate . . .	»	8.908.957,14
Residui attivi al 30 giugno 1922 . .	L.	39.642.877,48

Art. 17.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22 sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario (art. 13)	L.	74.532.508,56
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 15) . . .	»	145.403.973,19
Residui passivi al 30 giugno 1922 .	L.	219.936.481,75

Art. 18.

Ai sensi dell'art. 78 delle norme provvisorie amministrativo-contabili per la Tripolitania e la Cirenaica, approvate con R. decreto 22 agosto 1915, n. 1363, nell'art. 114 del bilancio della Cirenaica « Accantonamento per provvedere allo eventuale pagamento di saldi, ecc. per l'esercizio finanziario 1921-22 » è inscritta la somma di lire 8.176.413,64.

Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1921-22, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in lire 1.196.820,89 le quali furono interamente riscosse.

Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1921-22, per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . L. 1.196.820,89
delle quali furono pagate . . . . » 970.423,83

e rimasero da pagare . . . . L. 226.397,06

Art. 21.

I residui passivi del bilancio predetto, alla chiusura dell'esercizio 1921-22, vengono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nella somma di lire 226.397,06, per somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio (art. 20).

Esercizio 1922-23.

Art. 22.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1922-23 per la competenza dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in . . . . L. 135.492.748,98
delle quali furono riscosse . . . . . » 127.355.962,56

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 8.136.786,42

Art. 23.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in. L. 158.681.615,87
delle quali furono pagate . . . . . » 100.413.840,28

e rimasero da pagare . . . . L. 58.267.775,59

Art. 24.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1921-22, restano determinate, quali risultano dal conto consuntivo, in. . . . . L. 43.886.403,81
delle quali furono riscosse . . . . . » 17.772.457,03

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 26.113.946,78

Art. 25.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1921-22, restano determinate in . . . L. 200.991.141,19
delle quali furono pagate . . . . . . » 40.238.025,46

e rimasero da pagare . . . . L. 160.753.115,73

Art. 26.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1922-23 (art. 22) .	L.	8.136.786,42
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 24).	»	26.113.946,78
Somme riscosse e non versate . . .	»	13.459.465,39
Residui attivi al 30 giugno 1923 . .	L.	47.710.198,59

Art. 27.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1922-23 (art. 23) . . .	L.	58.267.775,59
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 25). . .	»	160.753.115,73
Residui passivi al 30 giugno 1923 .	L.	219.020.891,32

Art. 28.

Ai sensi degli articoli n. 74-*bis* e n. 78 delle norme provvisorie amministrativo-contabili per la Tripolitania e la Cirenaica, approvate con R. decreto 22 agosto 1915, n. 1363, modificato con decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918,

n. 1051, all'art. 80-*bis* del bilancio della Cirenaica « Fondo di riserva costituito dagli avanzi del bilancio » per l'esercizio finanziario 1921-22, è inscritta la somma di lire 9.114.316,96 ed all'articolo n. 80-IV « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi, ecc. » è inscritta la somma di lire 2.000.000.

Art. 29.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1922-23, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . L. 1.267.220,41
delle quali furono riscosse . . . . . . » 857.733,69

e rimasero da riscuotere . . . . L. 409.486,72

Art. 30.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1922-23, per competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . L. 1.267.220,41
delle quali furono pagate . . . . . . » 643.400,92

e rimasero da pagare . . . . L. 623.819,49

Art. 31.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1921-22, nel bilancio delle ferrovie della Cirenaica, restano determinate, quali risultano dal conto consuntivo, in lire 100.000.

Art. 32.

I residui attivi delle ferrovie predette, alla chiusura dell'esercizio 1922-23, vengono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, come segue:

Somme rimaste da riscuotere in conto della competenza dell'esercizio (art. 29) . . . . . . L. 409.486,72
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 31) . . . . » 100.000,—
Somme riscosse e non versate . . . . » 64.654,10

Totale dei residui attivi . . . L. 574.140,82

Art. 33.

Le somme rimaste da pagare, alla chiusura dell'esercizio 1921-22, nel bilancio delle ferrovie della Cirenaica, restano determinate, in base ai risultati del conto consuntivo, in L. 100.000.

Art. 34.

I residui passivi del bilancio predetto, alla chiusura dell'esercizio 1922-23, vengono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, come appresso:

Somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio (art. 30) . . . . L. 623.819,49
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 33) . . . . . » 100.000,—

Totale dei residui passivi. . . L. 723.819,49

Esercizio 1923-24.

Art. 35.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1923-24, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo della Colonia, in . . . . L. 242.150.955,02
delle quali furono riscosse . . . . . . » 224.982.593,57

e rimasero da riscuotere . . . . L. 17.168.361,45

Art. 36.

Le spese ordinarie e straordinarie nel bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 248.363.594,72
delle quali furono pagate . . . . . . » 151.091.967,58

e rimasero da pagare . . . . L. 97.271.627,14

Art. 37.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1922-23, restano determinate, in base ai risultati del conto consuntivo, in . . . . L. 53.394.471,45
delle quali furono riscosse . . . . . » 28.221.602,47

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 25.172.868,98

Art. 38.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1922-23, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in. . . . . L. 218.492.524,48
delle quali furono pagate . . . . . . » 59.098.887,83

e rimasero da pagare . . . . L. 159.393.636,65

Art. 39.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-1924, sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1923-24 (art. 35) . L. 17.168.361,45
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 37) . . . L. 25.172.868,98
Somme riscosse e non versate . . . » 12.648.963,28

Residui attivi al 30 giugno 1924 . . L. 54.990.193,71

Art. 40.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1923-24 (art. 36) . . . L. 97.271.627,14
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 38). . . » 159.393.636,65

Residui passivi al 30 giugno 1924 . L. 256.665.263,79

Art. 41.

Ai sensi degli articoli n. 74-*bis* e n. 78 delle norme provvisorie amministrativo-contabili per la Tripolitania e la Cirenaica, approvate con Regio decreto 22 agosto 1915, n. 1363, modificato con decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, numero 1051, ai seguenti articoli del bilancio della Cirenaica, per l'esercizio 1923-24, è inscritta la somma per ciascuno di essi indicata:

Art. 78-IV. — Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi, ecc. . . . . . L. 2.000.000,—

Art. n. 78-V. — Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio . . . . . » 8.292.488,33

Art. 42.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1923-24, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in . . . L. 4.246.477,57
delle quali furono riscosse . . . . . . » 2.321.724,20

e rimasero da riscuotere. . . . . . . L. 1.924.753,37

Art. 43.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1923-24, per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . L. 4.246.477,57
delle quali furono pagate . . . . . . » 776.172,80

e rimasero da pagare . . . . L. 3.470.304,77

Art. 44.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1922-23 per le ferrovie predette, restano determinate, in base ai risultati del conto consuntivo, in. L. 574.140,82
delle quali furono riscosse . . . . » 113.864,65

e rimasero da riscuotere . . . . L. 460.276,17

Art. 45.

I residui attivi delle ferrovie predette, vengono stabiliti, al 30 giugno 1924, giusta i risultati del conto consuntivo, come appresso:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (articolo 42) . . . . L. 1.924.753,37
Somme da riscuotere in conto dei residui degli esercizi anteriori (art. 44) . . » 460.276,17
Somme riscosse e non versate . . . » 84.525,55

Totale dei residui attivi . . . . . L. 2.469.555,09

Art. 46.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1922-23, nel bilancio delle ferrovie predette, restano stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in . L. 723.819,49
delle quali furono pagate . . . . » 10.456,41

e rimasero da pagare . . . . L. 713.363,08

Art. 47.

I residui passivi del bilancio delle ferrovie della Cirenaica, alla chiusura dell'esercizio 1923-24, restano stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, come appresso:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio (art. 43) . . . . L. 3.470.304,77
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi anteriori (art. 46) . . . . . » 713.363,08

L. 4.183.667,85

Esercizio 1924-25.

Art. 48.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1924-25, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo della Colonia, in . . . . L. 264.369.851,47
delle quali furono riscosse . . . . . . » 133.403.591,57

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 130.966.259,90

Art. 49.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 347.269.754,98
delle quali furono pagate . . . . . » 210.312.149,50

e rimasero da pagare . . . . L. 136.957.605,48

Art. 50.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1923-24, restano determinate, in base ai risultati del conto consuntivo, in. . . . . L. 75.369.270,89
delle quali furono riscosse . . . . . » 19.292.608,16

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 56.076.662,73

Art. 51.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1923-24, restano determinate, giusta le risultanze del conto consuntivo, in. . . . . L. 194.144.437,46
delle quali furono pagate . . . . . . » 87.746.697,29

e rimasero da pagare . . . . L. 106.397.740,17

Art. 52.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1924-25 (art. 48) . L. 130.966.259,90
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 50) . . » 56.076.662,73
Somme riscosse e non versate . . . » 19.429.519,69

Residui attivi al 30 giugno 1925 . . L. 206.472.442,32

Art. 53.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25, sono stabiliti, in base alle risultanze del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1924-25 (art. 49) . . . L. 136.957.605,48
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 51) . . . » 106.397.740,17

Residui passivi al 30 giugno 1925 . L. 243.355.345,65

Art. 54.

Ai sensi degli articoli 74-*bis* e 78 delle norme amministrativo-contabili per la Tripolitania e la Cirenaica, approvate con Regio decreto 22 agosto 1915, n. 1363, modificato con decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1051, ai seguenti articoli del bilancio della Cirenaica, per l'esercizio 1924-25, è inscritta la somma per ciascuno di essi indicata:

Art. 69-*ter*. — « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi, ecc. », L. 4.351.848,64.

Art. 69-*quater*. — « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio », L. 34.000.000.

Art. 55.

Sono approvate le variazioni introdotte nel bilancio 1924-25, riguardanti trasporti di fondi dal conto dei residui a quello della competenza.

Art. 56.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in . . . L. 2.144.306,14
delle quali furono riscosse . . . . . . » 677.275,40

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 1.467.030,74

Art. 57.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo:

in . . . . L. 2.144.306,14
delle quali furono pagate . . . . . . » 1.495.142,18

e rimasero da pagare . . . . L. 649.163,96

Art. 58.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1923-24 per le ferrovie predette, restano determinate:

in . . . . L. 2.469.555,09
delle quali furono riscosse . . . . . . » 186.831,80

e rimasero da riscuotere . . . . L. 2.282.723,29

Art. 59.

I residui attivi delle ferrovie predette vengono stabiliti, al 30 giugno 1925, come appresso:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (articolo 56). . . . . L. 1.467.030,74
Somme da riscuotere in conto dei residui degli esercizi anteriori (art. 58) . . . » 2.282.723,29

Totale dei residui attivi . . . L. 3.749.754,03

Art. 60.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1923-24 nel bilancio delle ferrovie predette, restano stabilite:

in . . . . L. 4.183.667,85
delle quali furono pagate . . . . . . » 6.354,46

e rimasero da pagare . . . . L. 4.177.313,39

Art. 61.

I residui passivi del bilancio delle ferrovie della Cirenaica, alla chiusura dell'esercizio 1924-25, restano stabiliti come appresso:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio (art. 57). . . . . L. 649.163,96
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi anteriori (art. 60) . . . .) 4.177.313,39

Totale . . . L. 4.826.477,35

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 128.

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 11.

Conto consuntivo della Tripolitania per gli esercizi finanziari 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24 e 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Esercizio 1920-21.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1920-21, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di detta Colonia, in . . . . . . L. 117.601.174,08
delle quali furono riscosse . . . . . » 103.682.039,80

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 13.919.134,28

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in. L. 121.588.643,38
delle quali furono pagate . . . . » 70.255.403,70

e rimasero da pagare . . . . L. 51.333.239,68

Art. 3.

I residui attivi accertati col consuntivo dell'esercizio precedente, in . . . . L. 35.375.172,05
sono diminuiti per migliori accertamenti nell'esercizio 1920-21, di . . . . . . » 3.979.003,82

e rimangono stabiliti, in . . . . . . L. 31.396.168,23
di cui riscosse . . . . » 17.147.308,25

rimaste da riscuotere . . . . L. 14.248.859,98

Art. 4.

I residui passivi accertati col consuntivo precedente, in . . . . L. 175.923.577,16
sono diminuiti per migliore accertamento durante l'esercizio 1920-21, di . . » 7.966.473,12

e rimangono stabiliti, in . . . . . L. 167.957.104,04
di cui pagate . . . . » 20.826.965,61

rimaste da pagare . . . . L. 147.130.138,43

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1920-21 (art. 1) . . . . L. 13.919.134,28
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 3). . » 14.248.859,98
Somme riscosse e non versate . . . » 164.443,49

Residui attivi al 30 giugno 1921 . . L. 28.332.437,75

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio finanziario 1920-21 (art. 2) . . . . L. 51.333.239,68
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 4) . . . » 147.130.138,43

Residui passivi al 30 giugno 1921 . . L. 198.463.378,11

Art. 7.

Ai sensi degli articoli n. 74-*bis* e n. 78 delle norme provvisorie amministrativo-contabili per la Tripolitania e la Cirenaica, approvate con Regio decreto 22 agosto 1915, numero 1363, modificato con decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1051, ai seguenti articoli del bilancio della Tripolitania per l'esercizio 1920-21, è inscritta la somma per ciascuno di essi indicata:

Art. n. 112-*bis* « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi di spese residue, ecc. » lire 3.000.000;

Art. n. 112-*ter* « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio » L. 11.745.978,68.

Art. 8.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle Ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio finanziario 1920-21, per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . L. 4.581.439,05
delle quali furono riscosse . . . . . » 4.174.566,76

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 406.872,29

Art. 9.

Le spese ordinarie e straordinarie delle Ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 4.581.439,05 che furono interamente pagate.

Art. 10.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1919-20 restano determinate, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 671.920,14.

Art. 11.

I residui attivi delle Ferrovie della Tripolitania, alla chiusura dell'esercizio 1920-21, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, come segue:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1920-21 (art. 8) . . . . L. 406.872,29
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi anteriori (art. 10) » 671.920,14

Totale dei reisdui attivi . . . L. 1.078.792,43

Esercizio 1921-22.

Art. 12.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1921-22, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo della Colonia, in . . . . L. 148.513.119,54
delle quali furono riscosse . . . . . » 146.997.633,34

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 1.515.486,20

Art. 13.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . L. 151.392.828,82
delle quali furono pagate . . . . . » 91.675.501,91

e rimasero da pagare . . . . L. 59.717.326,91

Art. 14.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1920-21 restano determinate, in base ai risultati del conto consuntivo, in . . . . L. 32.112.234,97
delle quali furono riscosse . . . . . . » 27.264.577,80

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 4.847.657,17

Art. 15.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1920-21 restano determinate, in base ai risultati del conto consuntivo, in . . . . L. 199.363.466,05
delle quali furono pagate . . . . . . » 33.613.954,89

e rimasero da pagare . . . . . . L. 165.749.511,16

Art. 16.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22 sono stabiliti, giusta risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1921-22 (art. 12) . . . . L. 1.515.486,20
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 14) . » 4.847.657,17
Somme riscosse e non versate . . » 931.012,34

Residui attivi al 30 giugno 1922 . . L. 7.294.155,71

Art. 17.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22 sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1921-1922 (art. 13) . . . . L. 59.717.326,91
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 15) . . . » 165.749.511,16

Residui passivi al 30 giugno 1922 . . L. 225.466.838,07

Art. 18.

Ai sensi degli articoli n. 74-*bis* e n. 78 delle norme provvisorie amministrativo-contabili per la Tripolitania e la Cirenaica, approvate con R. decreto 22 agosto 1915, n. 1363, modificato con decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, numero 1051, all'art. 116-*bis* del bilancio della Tripolitania « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi, ecc. » per l'esercizio finanziario 1921-22, è inscritta la somma di L. 6.329.137,49.

Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle Ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1921-22, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in . L. 5.736.756,38
delle quali furono riscosse . . . . . . » 4.613.636,78

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 1.123.119,60

Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania accertate nell'esercizio 1921-22, per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . L. 5.736.756,38
delle quali furono pagate . . . . . . » 5.536.756,38

e rimasero da pagare . . . . . . L. 200.000 —

Art. 21.

I residui attivi delle Ferrovie predette, vengono stabiliti al 30 giugno 1922, in base ai risultati del conto consuntivo, nella somma di L. 1.123.119,60 per somme rimaste da riscuotere in conto della competenza dell'esercizio (art. 19).

Art. 22.

I residui passivi del bilancio predetto, vengono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, alla chiusura dell'esercizio 1921-22, in L. 200.000, per somme non pagate in conto della competenza dell'esercizio (art. 20).

Esercizio 1922-23.

Art. 23.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1922-23 per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo della Colonia, in . . . . L. 147.563.466,17
delle quali furono riscosse . . . . . . » 145.674.802,47

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 1.888.663,70

Art. 24.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 179.924.512,21
delle quali furono pagate . . . . . » 95.663.074,26

e rimasero da pagare . . . . L. 84.261.437,95

Art. 25.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1921-22 restano determinate, in base ai risultati del conto consuntivo, in . . . . L. 9.743.562,55
delle quali furono riscosse . . . . . » 5.735.266,99

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 4.008.295,56

Art. 26.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1921-22 restano determinate, in base ai risultati del conto consuntivo, in . . . . L. 195.555.198,87
delle quali furono pagate. . . . . . » 43.767.417,98

e rimasero da pagare . . . . L. 151.787.780,89

Art. 27.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23 sono stabiliti quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1922-23 (art. 23)	L.	1.888.663,70
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 25)	»	4.008.295,56
Somme riscosse e non versate	»	239.005,70
Residui attivi al 30 giugno 1923	L.	6.135.964,96

Art. 28.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23 sono stabiliti, giusta risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1922-23 (art. 24)	L.	84.261.437,95
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 26)	»	151.787.780,98
Residui passivi al 30 giugno 1923	L.	236.049.218,93

Art. 29.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle Ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1922-23, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in base ai risultati del conto consuntivo, in . . L. 7.277.294,43
delle quali furono riscosse . . . . . » 4.540.185,26

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 2.737.109,17

Art. 30.

Le spese ordinarie e straordinarie delle Ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1922-23, per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . L. 7.277.294,43
delle quali furono pagate . . . . . » 2.121.664 —

e rimasero da pagare . . . . L. 5.155.630,43

Art. 31.

I residui attivi delle Ferrovie predette, restano stabiliti, al 30 giugno 1923, in base ai risultati del conto consuntivo, in L. 2.737.109,17 per somme rimaste da riscuotere nel conto della competenza (art. 29).

Art. 32.

I residui passivi delle Ferrovie medesime, restano stabiliti, al 30 giugno 1923, in base ai risultati del conto consuntivo, in L. 5.155.630,43, per somme rimaste da pagare nel conto della competenza (art. 30).

Esercizio 1923-24.

Art. 33.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania, accertate nell'esercizo 1923-24, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo della Colonia, in . . . . L. 235.182.998,95
delle quali furono riscosse . . . . . . » 227.455.261,30

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 7.727.737,65

Art. 34.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, nell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . L. 239.262.039,68
delle quali furono pagate . . . . . . » 193.629.858,39

e rimasero da pagare . . . . L. 45.632.181,29

Art. 35.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1922-23 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . L. 8.730.974,77
delle quali furono riscosse . . . . . . » 4.390.326,41

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 4.340.648,36

Art. 36.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1922-23, restano determinate, in base ai risultati del conto consuntivo, in . . . . L. 234.565.188,01
delle quali furono pagate . . . . . . » 107.702.635,47

e rimasero da pagare . . . . L. 126.862.552,54

Art. 37.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24 sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1923-24 (art. 33)	L.	7.727.737,65
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 35)	»	4.340.648,36
Somme riscosse e non versate	»	1.126.223,68
Residui attivi al 30 giugno 1924	L.	13.194.609,69

Art. 38.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24 sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1923-24 (art. 34)	L.	45.632.181,29
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 36)	»	126.862.552,54
Residui passivi al 30 giugno 1924	L.	172.494.733,83

Art. 39.

Ai sensi degli articoli nn. 74-*bis* e 78 delle norme provvisorie amministrativo-contabili per la Tripolitania e la Cirenaica, approvate con R. decreto 22 agosto 1915, n. 1363, modificato con decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, numero 1051, all'art. 112-*ter* del bilancio della Tripolitania « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio, ecc. » per l'esercizio finanziario 1923-24, è inscritta la somma di L. 5.000.000, ed all'art. n. 112-*bis* « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi, ecc. » è inscritta la somma di L. 3.666.377,72.

Art. 40.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle Ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1923-24, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in L. 6.627.849,88
delle quali furono riscosse . . . . . » 4.630.654,77

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 1.997.195,11

Art. 41.

Le spese ordinarie e straordinarie delle Ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1923-24, per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . L. 6.627.849,88
delle quali furono pagate . . . . . . » 2.956.771,25

e rimasero da pagare . . . . L. 3.671.078,63

Art. 42.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1922-23, per le Ferrovie predette, restano determinate, in base ai risultati del conto consuntivo, in . . . . L. 4.160.112,45
delle quali furono riscosse . . . . . » 2.538.352,96

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 1.621.759,49

Art. 43.

I residui attivi delle Ferrovie predette, vengono stabiliti, al 30 giugno 1924, in base ai risultati del conto consuntivo, come appresso:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (art. 40) . . . . . . L. 1.997.195,11
Somme da riscuotere in conto dei residui degli esercizi anteriori (art. 42) . » 1.621.759,49

Totale dei residui attivi . . . . . L. 3.618.954,60

Art. 44.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1922-23 nel bilancio delle Ferrovie predette, restano stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . L. 5.155.630,43
delle quali furono pagate . . . . . . » 1.887.078,32

e rimasero da pagare . . . . L. 3.268.552,11

Art. 45.

I residui passivi del bilancio delle Ferrovie della Tripolitania, alla chiusura dell'esercizio 1923-24, restano stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, come appresso:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio (art. 41) . . . . L. 3.671.078,63
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi anteriori (art. 44) . . . » 3.268.552,11

Totale dei residui passivi . . . . . L. 6.939.630,74

Esercizio 1924-25.

Art. 46.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo della Colonia, in . . . L. 231.610.177,04
delle quali furono riscosse . . . . . » 173.922.532,83

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 57.687.644,21

Art. 47.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . L. 250.514.663,52
delle quali furono pagate . . . . . . » 186.505.074,36

e rimasero da pagare . . . . L. 64.009.589,16

Art. 48.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate, in base ai risultati del conto consuntivo, in . . . . L. 22.963.168,47
delle quali furono riscosse . . . . . » 6.496.917,81

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 16.466.250,66

Art. 49.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1924-25, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . L. 163.358.806,13
delle quali furono pagate. . . . . . . » 73.769.396,20

e rimasero da pagare . . . . L. 89.589.409,93

Art. 50.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25, sono stabiliti in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1924-25 (art. 46) . . . . L. 57.687.644,21
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 48) . . » 16.466.250,66
Somme riscosse e non versate . . . » 1.109.129,41

Residui attivi al 30 giugno 1925 . . L. 75.263.024,28

Art. 51.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1924-25 (art. 47) . . . . L. 64.009.589,16
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 49) . . . » 89:589.409,93

Residui passivi al 30 giugno 1925 . . L. 153.598.999,09

Art. 52.

Ai sensi degli articoli n. 74-*bis* e n. 78 delle norme provvisorie amministrativo-contabili per la Tripolitania e la Cirenaica, approvate con R. decreto 22 agosto 1915, n. 1363, modificato con decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, numero 1051, ai seguenti articoli del bilancio della Tripolitania, per l'esercizio 1924-25, è inscritta la somma per ciascuno di essi indicata:

Art. n. 76 — Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi, ecc. . . . . L. 7.272.724,80

Art. n. 77 — Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio . . . . . » 26.000.000 —

Art. 53.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle Ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in . . L. 5.777.469,12
delle quali furono riscosse . . . . . » 4.231.965,42

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 1.545.503,70

Art. 54.

Le spese ordinarie e straordinarie delle Ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . L. 5.772.973,10
delle quali furono pagate . . . . . » 2.518.343,25

e rimasero da pagare . . . . L. 3.254.629,85

Art. 55.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1923-24, per le Ferrovie predette, restano determinate, in base ai risultati del conto consuntivo,
in . . . . L. 5.496.690,37
delle quali furono riscosse . . . . . . » 3.203.999,81

e rimasero da riscuotere . . . . L. 2.292.690,56

Art. 56.

I residui attivi delle Ferrovie predette, vengono stabiliti, al 30 giugno 1925, come appresso:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (art. 53) . . . . . L. 1.545.503,70
Somme da riscuotere in conto dei residui degli esercizi anteriori (art. 55) » 2.292.690,56
Somme riscosse e non versate . . » 1.451.773,77

Totale dei residui attivi . . . . . . L. 5.289.968,03

Art. 57.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1923-24, nel bilancio delle Ferrovie predette, restano stabilite, in . . . . L. 6.939.630,74
delle quali furono pagate . . . . » 3.414.263,11

e rimasero da pagare . . . . L. 3.525.367,63

Art. 58.

I residui passivi del bilancio delle Ferrovie della Tripolitania, alla chiusura dell'esercizio 1924-25, restano stabiliti come appresso:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio (art. 54) . . . . L. 3.254.629,85
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi anteriori (art. 57) . . » 3.525.367,63

L. 6.779.997,48

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 129.

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 12.

Conto consuntivo della Tripolitania e Cirenaica per l'esercizio finanziario 1919-20.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle colonie « Tripolitania e Cirenaica » accertate nell'esercizio 1919-1920 per la competenza, dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo delle dette Colonie, in . . . . L. 260.540.642,18
delle quali furono riscosse . . . . . » 204.840.232,32

e rimasero da riscuotere . . . . L. 55.700.409,86

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle Colonie suddette, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 266.494.574,52
delle quali furono pagate . . . . . . » 112.227.799,38

e rimasero da pagare . . . . L. 154.266.775,14

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1918-19, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 29.038.275,93
delle quali furono riscosse . . . . . . » 11.487.158,69

e rimasero da riscuotere . . . . L. 17.551.117,24

Art. 4.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1918-19, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 193.378.541,86
delle quali furono pagate . . . . . . » 45.546.603,30

e rimasero da pagare . . . . L. 147.831.938,56

Art. 5.

I residui attivi del bilancio della Tripolitania e della Cirenaica, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1919-20 (articolo 1) . . . . L. 55.700.409,86
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 3) . » 17.551.117,24
Somme riscosse e non versate . . . » 2.262.012,99

Totale dei residui attivi al 30 giugno 1920 L. 75.513.540,09

Art. 6.

I residui passivi del bilancio della Tripolitania e della Cirenaica, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1919-29 (art. 2) L. 154.266.775,14
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 4) . . . » 147.831.938,56

Totale dei residui pass. al 30 giugno 1920 L. 302.098.713,70

Art. 7.

Nel bilancio della spesa della Tripolitania e della Cirenaica, per l'esercizio finanziario 1919-20, sono istituiti i seguenti articoli con lo stanziamento per ognuno di essi indicato:

Art. 165-*ter*. « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi di spese residue e di residui eliminati per perenzione amministrativa, nonchè per compensare entrate rimaste di riscuotere, ma in seguito riconosciute inesigibili » . . . . L. 5.476.540,95

Art. 165-*quater*. « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio (decreto-legge 13 giugno 1918, n. 1051) . . . . L. 33.015.665,76

Art. 8.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione delle ferrovie della Tripolitania e della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1919-20, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione predetta, come segue:

Tripolitania:

Entrate accertate . . . . L. 2.943.743,23
delle quali furono riscosse . . . . » 2.271.823,09

e rimasero da riscuotere . . . . L. 671.920,14

Cirenaica:

Entrate accertate . . . . L. 785.856,64
delle quali furono riscosse . . . . . . » 593.449,54

e rimasero di riscuotere . . . . L. 192.407,10

Art. 9.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio 1919-20, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, come appresso:

Tripolitania . . . . L. 2.943.743,23
Cirenaica . . . . » 785.856,64

Totale . . . L. 3.729.599,87

le quali sono state interamente pagate.

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione predetta, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1918-19, restano determinate, come dal conto consuntivo, come segue:

Tripolitania . . . . L. 94.220,72
Cirenaica . . . . » 60.682,31

Totale . . . L. 154.903,03

le quali sono state interamente riscosse.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 130.

REGIO DECRETO 6 novembre 1930, n. 1778.

Istituzione di una Compagnia di carabinieri Reali dell'Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, che approva l'ordinamento della Colonia Eritrea;

Visti il R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, che approva l'ordinamento amministrativo per la Colonia Eritrea ed il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 908, che ne modifica la parte riguardante la difesa ed il presidio della Colonia;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita una « Compagnia carabinieri Reali dell'Eritrea » con due tenenze, per provvedere alla sicurezza ed all'ordine pubblico e per invigilare all'osservanza delle leggi e dei regolamenti nel territorio dell'Eritrea.

L'organico della Compagnia è quello che risulta dalla tabella allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

La Compagnia carabinieri Reali dell'Eritrea ha rispettivamente verso il Governo della Colonia e verso il Comando del Regio corpo di truppe coloniali, la stessa dipendenza che l'Arma dei carabinieri Reali ha nel Regno verso il Ministero dell'interno e verso il Ministero della guerra e i loro rappresentanti.

Art. 3.

Le condizioni di arruolamento, di ferma, di carriera e la gerarchia dei militari indigeni facenti parte della Compagnia carabinieri Reali dell'Eritrea, nonchè le norme di servizio, amministrative e disciplinari, e tutto quanto ha tratto all'accasermamento ed all'equipaggiamento, sono determinate da apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministro per le colonie di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze.

Art. 4.

Il trattamento economico e di licenza degli ufficiali della Compagnia carabinieri Reali dell'Eritrea è quello spettante ai pari grado del Regio corpo truppe coloniali dell'Eritrea, salvo le speciali disposizioni vigenti nel Regno per gli ufficiali dei carabinieri Reali.

Art. 5.

I sottufficiali ed i militari di truppa nazionali della Compagnia carabinieri Reali dell'Eritrea continuano a percepire lo stipendio, le paghe e tutti gli altri assegni di carattere generale loro dovuti nel Regno con gli aumenti e premi relativi alla loro carriera nell'Arma, e percepiscono inoltre le indennità per essi stabilite con l'annessa tabella n. 2, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri per le colonie e per le finanze.

Per le licenze ordinarie, straordinarie e precoloniali e nei trasferimenti si osservano per detti militari le norme vigenti per i pari grado del Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.

Art. 6.

Ai graduati e militari indigeni della Compagnia carabinieri Reali dell'Eritrea è dovuta la paga giornaliera come dalla annessa tabella n. 3, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri per le colonie e per le finanze.

Art. 7.

Dalla data d'entrata in vigore del presente decreto, il « Corpo di polizia » dell'Eritrea s'intende disciolto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 53. — MANCINI.

TABELLA N. 1.

Quadro organico della Compagnia carabinieri Reali dell'Eritrea.

<table>
<tr><th rowspan="2">GRADO</th><th rowspan="2">Ufficiali</th><th colspan="2">Sottufficiali e militari di truppa</th><th colspan="2">Quadrupedi</th></tr>
<tr><th>a piedi</th><th>a cavallo</th><th>cavalli</th><th>muletti</th></tr>
<tr><td>Capitani dei carabinieri Reali</td><td>1</td><td>—</td><td>—</td><td>1</td><td>—</td></tr>
<tr><td>Tenenti dei carabinieri Reali</td><td>2</td><td>—</td><td>—</td><td>2</td><td>—</td></tr>
<tr><td>Marescialli maggiori</td><td>—</td><td>4</td><td>—</td><td rowspan="12">8</td><td rowspan="12">35</td></tr>
<tr><td>Marescialli capi</td><td rowspan="2">—</td><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">—</td></tr>
<tr><td>Marescialli d'alloggio</td></tr>
<tr><td>Brigadieri</td><td>—</td><td>10</td><td>—</td></tr>
<tr><td>Vice brigadieri</td><td>—</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Appuntati</td><td>—</td><td>5</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Carabinieri</td><td>—</td><td>5</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Scium basci</td><td>—</td><td>2</td><td>—</td></tr>
<tr><td>Buluc basci</td><td>—</td><td>10</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Muntaz</td><td>—</td><td>13</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Zaptiè</td><td>—</td><td>121</td><td>8</td></tr>
<tr><td>Totali</td><td>3</td><td>173</td><td>17</td></tr>
</table>

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la guerra: GAZZERA.

TABELLA N. 2.

Competenze dei sottufficiali e militari di truppa nazionali della Compagnia carabinieri Reali dell'Eritrea.

GRADO	Indennità o soprassoldo coloniale	Indennità corredo	Indennità disagiata residenza	Premi di arruolamento e di rafferma coloniale	Competenza vitto	Indennità conoscenza lingue locali
Marescialli maggiori				—	—	
Marescialli capi	(1)			—	—	
Marescialli d'alloggio				—	—	
Brigadieri		L. 1,67	(2)			(6)
Vice brigadieri	L. 7 —					
Appuntati	L. 5 —			(3)	L. 5 — (4)	
Carabinieri	L. 4,50				(5)	

(1) Pari allo stipendio.
(2) Nella misura da stabilirsi con decreto del Governatore entro i limiti previsti per i militari nazionali del Regio corpo truppe coloniali dell'Eritrea.
(3) Nella stessa misura prevista per i militari nazionali del Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.
(4) In luogo dell'assegno giornaliero di L. 5 per il vitto, può essere corrisposto l'equivalente in natura.
(5) Ai militari nazionali (compresi i marescialli) di residenza nelle stazioni dell'arma della Colonia (esclusa quella di Asmara) è inoltre corrisposta la indennità giornaliera di località ove non funziona mensa in ragione di L. 3,50 per i sottufficiali e di L. 2,50 per gli appuntati e carabinieri. Tale indennità è corrisposta anche ai sottufficiali ammogliati residenti in Asmara.
(6) Ai sottufficiali e militari di truppa nazionali che danno prova di aver conoscenza di una delle lingue locali può essere corrisposto un assegno annuo di L. 400 o di L. 800 (lorde) con norme analoghe a quelle stabilite per i militari nazionali del Regio corpo truppe coloniali dell'Eritrea.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

TABELLA N. 3.

Paga giornaliera dei militari indigeni della Compagnia carabinieri Reali dell'Eritrea.

Scium basci			Buluc basci			Muntaz			Zaptiè		
1° biennio di grado	2° biennio di grado	3° biennio di grado	1° biennio di grado	2° biennio di grado	3° biennio di grado	1° biennio di grado	2° biennio di grado	3° biennio di grado	1° biennio di grado	2° biennio di grado	3° biennio di grado
6,10	6,60	7,10	5,10	5,50	5,90	4,10	4,50	4,90	2,80	3,40	3,90

Gli allievi zaptiè durante l'esperimento percepiscono L. 2 al giorno.

Ai militari stessi, compresi gli allievi zaptiè, competono, inoltre, l'indennità caroviveri di L. 1 al giorno, l'assegno vestiario di L. 1 al mese. A quelli che prestano servizio nel bassopiano (Massaua, Assab ed Agordat) è altresì corrisposta una giornaliera razione di farina del valore di L. 1,50 per quelli di stanza ad Assab, e di L. 0,60 per quelli di stanza a Massaua ed Agordat.

Ogni volta che lo zaptiè od un graduato si allontana dalla propria caserma ed è costretto a pernottare fuori per ragioni di servizio, riceve una indennità di L. 1,50 giornaliera.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

Numero di pubblicazione **131.**

REGIO DECRETO 9 dicembre 1930, n. **1802.**

Aggregazione del comune di Grinzane Cavour a quello di Alba.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni del commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Grinzane Cavour e del podestà di Alba, rispettivamente in data 28 maggio e 8 giugno 1930, con le quali si propone l'aggregazione del comune di Grinzane Cavour a quello di Alba;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Cuneo con deliberazione 15 settembre 1930;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, in adunanza 26 novembre 1930, il quale parere si intende nel presente decreto riportato;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Grinzane Cavour è aggregato a quello di Alba.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 69. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **132.**

REGIO DECRETO 27 novembre 1930, n. **1800.**

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pescia.

N. 1800. R. decreto 27 novembre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Pescia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **133.**

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. **1805.**

Autorizzazione all'Istituto « Principe di Napoli » per i giovani ciechi, in Napoli, ad accettare una somma.

N. 1805. R. decreto 11 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto « Principe di Napoli » per i giovani ciechi d'ambo i sessi, in Napoli, è autorizzato ad accettare la somma di L. 5700, disposta in suo favore dal barone comm. A. Amatucci.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **134.**

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. **1803.**

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Viterbo.

N. 1803. R. decreto 11 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **135.**

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. **1806.**

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.

N. 1806. R. decreto 11 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 10.000 disposto in suo favore dal sig. Isaia Zancone.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1931 - Anno IX

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1931.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra la « Banca cattolica del Veneto » e la « Banca cattolica San Liberale ».

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;

Visto il ricorso presentato dalle Società anonime « Banca cattolica del Veneto » con sede in Vicenza e « Banca cattolica San Liberale » con sede in Treviso, le quali espongono di voler procedere alla loro fusione, mediante incorporazione della seconda società nella prima;

Ritenuto che la detta fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre il termine stabilito nell'art. 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere del Ministro per le finanze:

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la progettata fusione tra le Società anonime « Banca cattolica del Veneto », con sede in Vicenza, e « Banca cattolica San Liberale » con sede in Treviso, rendendosi così applicabile alle deliberazioni di fusione e a tutte le altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti delle suddette società le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione alle medesime, ai sensi degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, sia pubblicato per due volte l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, disposta col presente decreto, nei seguenti giornali: *Il Popolo d'Italia* di Milano, la *Gazzetta di Venezia* e l'*Avvenire d'Italia* di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: Rocco.

(128)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1931.
Valutazione delle cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli per il 1° trimestre 1931.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie — vecchia emissione — del Banco di Napoli, nel quarto trimestre 1930, è risultato di L. 460,76;

Determina:

Le cartelle di credito fondiario — vecchia emissione — del Banco di Napoli, durante il primo trimestre 1931 e con effetto dal 1° gennaio 1931, saranno accettate al prezzo di L. 500 in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento, a favore dei mutuatari, degli interessi maturati sulle cartelle medesime, a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 13 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: Mosconi.

(129)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 11419-32969.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Sigon fu Federico, nato a Trieste il 4 agosto 1886 e residente a Trieste, via dello Scoglio n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Segon »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Sigon è ridotto in « Segon ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elvira Bernard in Sigon fu Ilario, nata il 1° maggio 1877, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(7252)

N. 11419-33625.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Skrinjar fu Matteo, nato a Colmo d'Istria il 28 settembre 1870 e residente a Trieste, S. M. Madd. Inf. n. 744, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scrignani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Skrinjar è ridotto in « Scrignani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Grabar in Skrinjar fu Giov. Maria, nata il 24 agosto 1873, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(7253)

N. 11419-33624.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Skrinjar di Giovanni, nato a Colmo d'Istria il 17 marzo 1901 e residente a Trieste, S. M. Madd. Inf. n. 744, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scrignani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Skrinjar è ridotto in « Scrignani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gabriella Kumar in Skrinjar fu Michele, nata il 29 luglio 1902, moglie;
2. Lidia di Giuseppe, nata il 6 settembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7254)

N. 11419-15684.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Lenarduzzi fu Antonio ved. Slaucich, nata a Umago il 31 marzo 1887 e residente a Trieste, via Pietro Nobile n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salvi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Lenarduzzi ved. Slaucich è ridotto in « Salvi «.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca fu Francesco, nata l'11 settembre 1913, figlia;
2. Carlo fu Francesco, nato il 30 marzo 1918, figlio;
3. Guido fu Francesco, nato il 4 dicembre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7255)

N. 11419-15685.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Valeria Slaucich fu Francesco, nata a Umago il 2 marzo 1905 e residente a Trieste, via Pietro Nobile n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salvi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Valeria Slaucich è ridotto in « Salvi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7256)

N. 11419-33633.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Sossich di Bartolomeo, nato a Trieste il 15 agosto 1891 e residente a Trieste, Roiano, Moreri, n. 122, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Sossich è ridotto in « Sossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7257)

N. 11419-2952.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Adolfo Spacal fu Francesco, nato a Trieste il 6 settembre 1877 e residente a

Trieste, via Pozzacchera n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Spazzali »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Adolfo Spacal è ridotto in « Spazzali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7258)

N. 11419-2953.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Libero Spacal di Adolfo, nato a Trieste il 28 ottobre 1899 e residente a Trieste, via Pozzacchera n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Spazzali »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Libero Spacal è ridotto in « Spazzali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7259)

N. 11419-2955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Olga Spacal di Adolfo, nata a Trieste il 1° dicembre 1901 e residente a Trieste, via Pozzacchera n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Spazzali »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Olga Spacal è ridotto in « Spazzali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificata alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7260)

N. 11419-2925.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Teodoro Sporer fu Edoardo, nato ad Albona il 28 agosto 1891 e residente a Trieste, via Fabbri n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sporeri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Teodoro Sporer è ridotto in « Sporeri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carla Stokel in Sporer di Giuseppe, nata il 22 agosto 1891, moglie;
2. Diego di Teodoro, nato il 21 febbraio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7261)

N. 11419-33684.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Stancich fu Luigi in Moro, nata a Trieste il 1° marzo 1896 e residente a Trieste, via Antonio Canova n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Stancich è ridotto in « Stani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7262)

N. 11419-32789.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Stekar di Giovanni, nato a Trieste il 15 maggio 1905 e residente a Trieste, via Costalunga n. 78, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Steccari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Stekar è ridotto in « Steccari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7263)

N. 11419-32412.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermenegildo Stern di Ermenegildo, nato a Trieste il 6 ottobre 1903 e residente a Trieste, via Fabio Severo n. 56, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stella »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ermenegildo Stern è ridotto in « Stella ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Modesta Lonzarini in Stern di Giovanni, nata il 17 maggio 1912, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7264)

N. 11419-2935.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Stoka fu Lazzaro, nato a Trieste il 2 maggio 1879 e residente a Trieste, Barcola Bovedo n. 425, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stócca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Stoka è ridotto in « Stocca ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Stoka nata Pangos di Vincenzo, nata l'8 settembre 1884, moglie;
2. Bruno di Francesco, nato il 7 luglio 1910, figlio;
3. Giorgio di Francesco, nato il 6 marzo 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7265)

N. 11419-33638.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giordano Strain di Maria, nato a Trieste il 14 febbraio 1908 e residente a Trieste, via Ginnastica n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Starini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giordano Strain è ridotto in « Starini »;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7266)

N. 11419-822.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Basilio Strizak fu Basilio, nato a Trieste il 7 settembre 1912 e residente a Trieste, via Pondares n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Strissia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell' interessato, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Basilio Strizak è ridotto in « Strissia »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Costantino fu Basilio, nato il 18 agosto 1913, fratello;
2. Alessandro fu Basilio, nato l'11 gennaio 1915, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla tutrice dell'interessato signora Teresa Naressi in D'Este nei modi previsti al n. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7267)

N. 11419-1164.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Struchel fu Giovanni, nato a Trieste il 5 novembre 1902 e residente a Trieste, via Udine n. 51, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Trucchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Struchel è ridotto in « Trucchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angela Padoan in Struchel di Giuseppe, nata il 3 novembre 1903, moglie;
2. Liliana di Giovanni, nata il 2 settembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7268)

N. 11419-1420.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Tabulov fu Simeone, nato a Zlarin il 21 maggio 1884 e residente a Trieste, via M. Buonarroti n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tabuli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Tabulov è ridotto in « Tabuli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Vukov in Tabulov fu Simeone, nata il 12 giugno 1891, moglie;
2. Vivo di Antonio, nato il 27 giugno 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7269)

N. 11419-33643.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Fortunato Tomasovich fu Antonio, nato a Trieste il 2 febbraio 1873 e residente a Trieste, viale Giuseppe Tartini n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomaselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Fortunato Tomasovich è ridotto in « Tomaselli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Filomena Bommassar in Tomasovich fu Fortunata, nata il 23 giugno 1871, moglie;
2. Marcello di Fortunato, nato il 6 novembre 1909, figlio;
3. Luciano di Fortunato, nato il 24 ottobre 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7270)

N. 11419-32791.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Toncich fu Antonio, nato a Trieste il 25 giugno 1886 e residente a Trieste, via P. P. Vergerio n. 232 e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tonelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Toncich è ridotto in « Tonelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Peresini in Toncich di Antonio, nata il 20 aprile 1889, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7271)

N. 11419-2911.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Turcinovich fu Giuseppe, nato a S. Pietro in Selve (Istria) il 14 ottobre 1893 e residente a Trieste Rozzol di Valle n. 644, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Turchino »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Turcinovich è ridotto in « Turchino ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angela Sapek in Turcinovich di Giorgio, nata il 31 agosto 1900, moglie;
2. Anna Angela di Antonio, nata il 15 luglio 1925, figlia;
3. Giorgio Carlo di Antonio, nato il 30 aprile 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7272)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, con nota 19 gennaio 1931 ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1740, contenente riduzione degli onorari e dei diritti degli avvocati, dei procuratori e dei patrocinatori legali.

(134)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

A pag. 172 della *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1931, il numero d'iscrizione della quart'ultima intestazione dell'elenco per smarrimento certificati, erroneamente indicato in 5143 và rettificato in « 15143 ».

(138)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento ricevute d'interessi di titoli del debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 71

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1053 — Data della ricevuta: 23 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Bertorello Giuseppe fu Domenico — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 21, consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data della ricevuta: 20 agosto 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siena — Intestazione della ricevuta: Pacini don Alcibiade fu Carlo per conto di Pieve S. Cristoforo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 7, consolidato 3.50 % (1902), con decorrenza 1° gennaio 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 dicembre 1930 - Anno IX.

(7542)

p. *Il direttore generale*: BORGIA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 14.

Media dei cambi e delle rendite

del 20 gennaio 1931 - Anno IX

Francia	74.83	Oro	368.50
Svizzera	369.56	Belgrado	33.80
Londra	92.714	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.691	Albania (Franco oro)	366 —
Spagna	198.79	Norvegia	5.105
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.541	Svezia	5.115
Vienna (Schillinge)	2.689	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.65	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	70.225
Peso Argentino Oro	13.215	Rendita 3.50 % (1902)	65.25
Peso Argentino Carta	5.79	Rendita 3 % lordo	41.675
New York	19.098	Consolidato 5 %	80.30
Dollaro Canadese	19.06	Obblig. Venezie 3.50 %	77.15

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concessione di diplomi al merito della redenzione sociale, in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440.

Decreto di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 19 dicembre 1930-IX.

Diploma di 1° grado.

Rocco gr. uff. prof. Arturo.
Manzini gr. uff. prof. Vincenzo.
Massari gr. uff. prof. Edoardo.
Aloisi gr. uff. dott. Ugo.

(97)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso-diffida.

Si prevengono le Amministrazioni dei giornali e delle riviste, le Agenzie d'informazioni, ecc. che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria pel Ministero dei lavori pubblici se non è dal medesimo richiesta direttamente o per mezzo di librai.

Di tutte le pubblicazioni periodiche, pertanto, le quali, non richieste, perverranno al detto Ministero, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo d'associazione, e il Ministero stesso non si ritiene obbligato a respingerle.

Si avverte inoltre che anche la Biblioteca del Ministero dei lavori pubblici non farà luogo al pagamento delle pubblicazioni inviatele senza sua diretta richiesta, nè si riterrà tenuta ad assumere l'abbonamento.

(98)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 23 dicembre 1930-IX venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di S. Orsola in Val Fersina, provincia di Trento.

(110)

Si comunica che il giorno 24 dicembre 1930-IX venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Granitola, provincia di Trapani.

(111)

Si comunica che il giorno 1° gennaio 1931-IX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Acqua dei Corsari, provincia di Palermo.

(113)

Apertura di posto fonotelegrafico comunale.

Si comunica che il giorno 30 dicembre 1930-IX è stato attivato al servizio pubblico con orario limitato di giorno un posto fonotelegrafico comunale in Brocco, provincia di Frosinone, collegato all'ufficio telegrafico di Sora.

(112)

Apertura di agenzia fonotelegrafica.

Si comunica che il giorno 23 dicembre 1930-IX venne attivata al servizio pubblico una agenzia telegrafica con servizio fonico a Torre Astura, collegata alla ricevitoria telegrafica di Nettuno (provincia di Roma).

(114)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione della Fossa Bongiovanna, in provincia di Verona.

Con R. decreto 3 agosto 1930, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione della Fossa Bongiovanna, con sede in Verona

Il detto Consorzio, con un comprensorio di ettari 1588,45,14, situati nei comuni di Zevio, Bovolone ed Oppeano, da irrigare derivando l'acqua dalla Fossa Bongiovanna, è stato costituito con decreto del Prefetto della provincia di Verona in data 6 febbraio 1930.

(99)

Nuove norme statutarie per l'organizzazione ed il funzionamento del Consorzio per la trasformazione fondiaria della Bassa Friulana.

Con decreto 7 gennaio 1931-IX, n. 80, il Ministero dell'agricoltura e le foreste (Sottosegretariato per la bonifica integrale) ha stabilito le nuove norme statutarie per l'organizzazione e funzionamento del Consorzio di 2° grado per la trasformazione fondiaria della Bassa Friulana, costituito con decreto Reale 21 novembre 1929.

(100)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale « delle Valli », in provincia di Viterbo.

Con decreto Ministeriale del 26 novembre 1930-IX il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato il nuovo statuto del Consorzio per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale « delle Valli » in comune di Bagnoregio (Viterbo), deliberato nell'adunanza consorziale del 24 dicembre 1929.

(101)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica e di trasformazione fondiaria « Punta delle Castella-Capocolonna », in provincia di Catanzaro.

Con decreto Ministeriale 9 gennaio 1931-IX è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica e di trasformazione fondiaria Punta delle Castella-Capocolonna.

(102)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica e di trasformazione fondiaria « Alli e Capocolonna », in provincia di Catanzaro.

Con decreto 12 gennaio 1931 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Sottosegretariato per la bonifica integrale) ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica e di trasformazione fondiaria « Alli e Capocolonna » (Catanzaro) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 7 dicembre 1930.

(103)

Costituzione del Consorzio di bonifica di 2ª categoria « Ganna » in provincia di Varese.

Con decreto 12 gennaio 1931-IX, n. 5992, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha costituito il Consorzio di bonifica di 2ª categoria di « Ganna » in comune di Valganna (Varese) in base a delibera 16 marzo 1930-VIII, dei proprietari interessati.

Con lo stesso decreto è stato anche approvato lo statuto dell'Ente deliberato nell'adunanza 22 giugno 1930-VIII modificandone d'ufficio l'art. 14 per portare ad un ettaro il minimo di proprietà necessario per l'elezione a consigliere onde evitare la nomina di chi non abbia individualmente diritto a voto.

(104)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione « Roggia Argenta Pallavicina », in provincia di Cremona.

Con R. decreto 13 novembre 1930, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre successivo, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione « Roggia Argenta Pallavicina », con sede in comune di Robecco d'Oglio, provincia di Cremona, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 5 ditte, con un comprensorio di ettari 313.39.30 situati in comune di Robecco d'Oglio da irrigare mediante l'acqua della Roggia Argenta, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Robecco d'Oglio il 14 settembre 1930 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(105)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione di « Gervasutta » in provincia di Udine.

Con R. decreto 18 settembre 1930, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione di Gervasutta, con sede in Udine, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 206 ditte, con un comprensorio di ettari 230.40.60 situati in comune di Udine da irrigare mediante le acque cedute in uso dal Consorzio Ledra-Tagliamento è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Udine, l'11 maggio 1930, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(106)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione del Consovero in provincia di Cuneo.

Con R. decreto 17 ottobre 1930, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione del Consovero, con sede in comune di Morozzo, provincia di Cuneo.

Il detto Consorzio di cui fanno parte 41 ditte con un comprensorio di ettari 237.76.82 situati in comune di Morozzo da irrigare mediante la costruzione di un fontanile è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Morozzo, il 15 dicembre 1929, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(107)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione di Besenello Grebeni in provincia di Trento.

Con R. decreto 2 ottobre 1930, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione di Besenello Grebeni, con sede in comune di Beseno, provincia di Trento.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 251 ditte, con un comprensorio di ettari 90.81.97 situati in comune di Beseno, da irrigare derivando l'acqua dal fiume Adige, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Besenello il 13 ottobre 1929, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(108)

Approvazione dello statuto del Consorzio unico per la bonifica della Bassa Parmense, in provincia di Parma.

Con decreto in data 13 gennaio 1931-IX, n. 111, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato lo statuto del Consorzio unico per la bonifica della Bassa Parmense, con sede in Parma, deliberato dal Commissario governativo dell'ente il 29 dicembre 1929.

(109)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.